

(N. 915)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(SCELBA)

e dal Ministro del Tesoro
(GAVA)

di concerto col Ministro del Bilancio
(VANONI)

col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

col Ministro della Difesa
(TAVIANI)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(ERMINI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MEDICI)

col Ministro dei Trasporti
(MATTARELLA)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(CASSIANI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio
(VILLABRUNA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1955

Modifiche alla legge 21 agosto 1949, n. 730, per quanto concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 21 agosto 1949, n. 730, venne autorizzata una spesa di lire 6 miliardi, da finanziarsi mediante prelievo dal Fondo lire E.R.P. di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per provvedere all'acquisto di macchinari ed attrezzature occorrenti alle Amministrazioni statali, sia per i servizi da esse direttamente dipendenti, sia per quelli degli Istituti ed Enti pubblici di carattere tecnico, scientifico e sanitario al cui funzionamento risulti particolarmente interessata la pubblica Amministrazione.

Durante i suddetti acquisti, effettuati tramite l'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.), il Tesoro si fece premura di richiedere alla Missione E.C.A. (ora « United States Operations Mission »), lo sblocco dal Fondo lire E.R.P. della indicata somma di lire 6 miliardi, ma, nonostante le vive ed insistenti sollecitazioni ripetutamente rivolte alla Missione medesima, tale sblocco non è stato autorizzato essendosi eccepito che la spesa di che trattasi non poteva rientrare negli scopi da conseguirsi mediante utilizzo del menzionato Fondo lire.

Venuta a mancare la possibilità di finanziamento nei sensi suaccennati, l'Amministrazione del tesoro, preoccupata dell'onere che da tali acquisti sarebbe derivato al bilancio dello Stato, ebbe a disporre la cessazione degli acquisti stessi, cessazione che, però, non poté integralmente avere effetto essendosi manifestata la necessità di acquisire numerose attrezzature complementari di quelle già importate le quali, diversamente, sarebbero risultate inutilizzabili, con conseguente perdita della spesa già sostenuta.

Nella situazione che si è venuta a determinare, non resta, quindi, che assumere la spesa di che trattasi — la quale, in dipendenza delle cennate esigenze, si è elevata a lire 7 miliardi circa in confronto ai 6 miliardi previsti dalla richiamata legge n. 730 — a carico del bilancio dello Stato, ed a ciò si provvede col presente disegno di legge.

Ciò premesso si ritiene opportuno fornire alcuni elementi riassuntivi e sommari riguardanti il programma attuato che, anche se non completato per le ragioni di cui in precedenza, è risultato comunque di notevole portata ed

ha sicuramente ed efficacemente contribuito a migliorare l'attrezzatura tecnica e scientifica dei servizi di varie Amministrazioni statali e di numerosissimi Enti:

apparecchi, macchinari ed attrezzature acquistati n. 6.500 circa;

contratti stipulati n. 1.893, di cui 1.824 negli Stati Uniti d'America e 69 nei Paesi europei (ditte fornitrici n. 324);

spedizioni effettuate n. 2.255 per oltre 1.000 tonnellate di materiali contenuti in 8.813 casse.

La spesa relativa ai suddetti acquisti, accertata fino ad ora in lire 6.681 milioni circa e che — per ragioni prudenziali e per tener necessariamente conto di alcuni elementi di costo non ancora del tutto definiti — viene indicata in un massimo di lire 7 miliardi, è ripartita come appresso fra le varie Amministrazioni statali, alle quali sono state fornite attrezzature di cui vengono specificate le principali categorie.

	Milioni di lire
Ministero del tesoro (impianti meccanografici a schede perforate ed impianti duplicatori e <i>multilith</i> per la stampa rapida di opuscoli, relazioni, prospetti con grafici, preparati con le macchine compositrici da Ufficio <i>vari-typer</i>)	1.022
Ministero delle finanze (macchine calcolatrici elettriche superautomatiche e macchine automatiche per la riproduzione di disegni)	477
Ministero della difesa (Aeronautica) Direzione generale aviazione civile (impianti per atterraggi radiocomandati, radiofari e attrezzature da laboratorio per misure radio meteorologiche)	337
Ministero della pubblica istruzione (apparecchi ed attrezzature per microscopia, microscopia elettronica, colorimetria, fotometria, spettroscopia, roentgenografia, polarografia, elettroforesi, frazionamento, radiologia, radioattività, misurazione elettrica, radiotecnica, elettronica, microonde, radiazioni penetranti, magnetismo ter-	

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Milioni di lire		Milioni di lire
restre, gravimetria, analisi dei carburanti, biologia e medicina, sismologia, osservatori astronomici, oltrechè macchine elettroscrittenti, duplicatori elettrici, calcolatrici superautomatiche ed altre numerose attrezzature di ausilio generale intese ad aumentare la capacità produttiva dei laboratori di circa 800 Istituti)	3.553	pianto completo per la campionatura assoluta delle frequenze)	310
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (macchine ed attrezzature per le stazioni sperimentali)	36	Ministero industria e commercio (attrezzature per il servizio geologico e geofisico e per le stazioni sperimentali delle conserve alimentari, dei combustibili, degli oli e grassi, degli agrumi, delle pelli e materie concianti, della cellulosa carta e fibre tessili, della seta)	319
Ministero dei trasporti (un impianto completo per il controllo delle condizioni di sicurezza degli autoveicoli ed attrezzature varie per prove su motori per la Direzione generale motorizzazione civile e trasporti in concessione, macchine utensili e apparecchiature varie per le Ferrovie dello Stato)	252	Alto Commissariato igiene e sanità pubblica per l'Istituto superiore di sanità (numerosi apparecchi da laboratorio fra cui un impianto per diffrazione a raggi X, apparecchi di precisione per misure elettriche ad altissima frequenza, supercentrifughe ed ultracentrifughe, apparecchi per il metabolismo basale, spettrofotometri, emoglobinometri, polariografi, ecc.)	135
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (complessi di strumenti ed apparecchi per prove di collaudo e misure acustiche elettriche a frequenza industriale e radio frequenza, un microscopio elettronico ed un im-		Istituto centrale di statistica (impianti meccanografici a schede perforate, macchine calcolatrici elettriche superautomatiche, duplicatori <i>multilith</i> e macchine compositrici da ufficio <i>vari-typer</i>)	240

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730, e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono.

Art. 2.

Entro il limite massimo di lire 7 miliardi le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono effettuare, per le necessità dei servizi da esse direttamente dipendenti e per quelle degli Istituti ed Enti pubblici di carattere tecnico scientifico e sanitario al cui funzionamento sia particolarmente interessata la pubblica Amministrazione, acquisti di macchinari ed attrezzature occorrenti per una più efficiente organizzazione dei servizi stessi.

L'Amministrazione acquirente, di concerto col Ministro del tesoro, è autorizzata a sti-

pulare con gli Istituti ed Enti pubblici di cui al precedente comma, le convenzioni per la cessione, anche gratuita, in loro favore dei materiali acquistati.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 7 miliardi previsto al precedente articolo 2 si provvederà con un'aliquota delle disponibilità recate dalla legge 28 gennaio 1955, n. 20.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avrà effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730.